

## IVA

---

### ***Dal 2020 cedibile il credito Iva trimestrale***

di **Sandro Cerato**

A partire dai **crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso dal prossimo 1° gennaio 2020** sarà possibile procedere anche alla **cessione del credito Iva** risultante dal **modello TR**.

È quanto previsto dall'[articolo 12-sexies D.L. 34/2019](#) (inserito in sede di conversione in legge) con cui il legislatore ha esteso la possibilità di procedere con la **cessione del credito Iva** anche a quelli maturati nei **primi tre trimestri dell'anno**.

È bene osservare in primo luogo che la **cessione del credito Iva**, fino ad oggi consentita solo per quello **annuale**, può avvenire solo e lo stesso risulta **chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale**, osservando le disposizioni di cui all'**articolo 69 R.D. 2440/1923**, secondo cui, trattandosi di crediti vantati verso lo Stato, **la cessione deve avvenire con la presenza del Notaio** al fine di dare effetto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (alla quale dovrà essere **notificata la cessione**).

In merito alla **cedibilità dei crediti Iva trimestrali**, quale nuova opportunità prevista dal Decreto crescita, si deve in primo luogo evidenziare che **devono sussistere i requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale** di cui all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#) (aliquota media sugli acquisti superiore a quelle sulle vendite, acquisto di beni ammortizzabili, ecc.).

La novella normativa supera quanto previsto in precedenza dall'[articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#), secondo cui era esclusivamente riconosciuta la possibilità di cedere i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale Iva.

Infatti, per quanto riguarda i **crediti Iva trimestrali**, già con la [circolare 6/E/2006](#), l'Agenzia ha affermato che dalla lettura del citato [articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#), si può desumere **l'impossibilità di cedere il credito Iva trimestrale**, poiché la norma si riferisce esclusivamente alla cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

Con la successiva [risoluzione 49/E/2006](#), è stato confermato che *"i crediti Iva di cui alle richieste di rimborso infrannuale non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria"*.

In contrasto con le indicazioni dell'Agenzia delle entrate si è espressa dapprima la **Cassazione** ([sentenza n. 13027/2015](#)), e successivamente anche la **Norma di comportamento dell'ADC n. 164 del 22.06.2006**, in cui si osserva che il credito richiesto a rimborso è confermato in sede di dichiarazione annuale Iva può essere **ceduto a terzi con le modalità previste dall'[articolo 69](#)**

[R.D. 2440/1923.](#)

In tempi più recenti, Assonime (nella **circolare n. 39 del 20.12.2018**) ha correttamente evidenziato che **distinguere tra cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e cessione del credito Iva infrannuale** comporterebbe una discriminazione non giustificata, richiedendo nel contempo una modifica normativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Accogliendo le istanze pervenute da più parti, come anticipato l'[articolo 12-sexies D.L. 34/2019](#) prevede che, a partire dalle istanze di rimborso presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà possibile **cedere anche il credito infrannuale richiesto a rimborso**.

Operativamente, il **primo credito Iva cedibile sarà quello richiesto a rimborso nel modello Iva TR presentato entro il 30 aprile 2020** e riferito al **primo trimestre dello stesso anno**, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall'[articolo 69 R.D. 2440/1923](#) (**cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio**).



Master di specializzazione  
**IVA NAZIONALE ED ESTERA**  
Scopri le sedi in programmazione >